



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

**Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE,
GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA,
CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO**

Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it

**REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL'INTERNO
DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA
ANNI 2019 / 2020 / 2021**

Sommario

ART. 1 - Oggetto e periodo di validità del Regolamento.....	3
ART. 2 - Attrezzi consentiti ai pescatori	3
ART. 3 - Esche consentite	3
ART. 4 - Compilazione tesserino regionale	3
ART. 5 - Pesca no kill e Aree di Pesca Regolamentata.....	3
ART. 6 - Periodi di pesca	4
ART. 7 - Giornate di pesca	4
ART. 8 - Misure minime per la cattura delle specie ittiche.....	4
ART. 9 - Limiti quantitativi delle catture giornaliere e divieti di cattura	4
ART. 10 - Periodi di divieto e misure minime delle specie ittiche presenti nei laghi del Parco	5
ART. 11 - Laghi in cui è consentita la pesca	5
ART. 12 - Divieti di pesca	5
ART. 13 - Lago a regolamentazione speciale - lago Ballano	5
ART. 14 - Zone di tutela della fauna ittica	6
C.2.b - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA	6
C.2.d - ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA	6
A) Zone a misura minima particolare.....	6
B) Zone a rilascio obbligatorio.....	6
C) Zone a catturabilità limitata.....	6
ART. 15 - Divieto abbandono rifiuti	7
ART. 16 - Ripopolamenti.....	7
ART. 17 - Vigilanza ittica.....	8
ART. 18 – Sanzioni.....	8
ART. 19 - Norme di rinvio	8
ART. 20 - Norme transitorie	8
ART. 21 - Ulteriori norme per il SIC/ZPS IT4020020.....	8

ART. 1 - Oggetto e periodo di validità del Regolamento

La pesca nelle **acque di categoria "D"** presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua e in quelle all'interno del perimetro del sito Rete Natura 2000 di importanza Comunitaria **SIC/ZPS IT4020020** denominato "*Crinale dell'Appennino Parmense*", ricadente nel Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nelle altre fonti normative e regolamentari nello stesso richiamate.

Per le acque di **categoria C** presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua e per tutto quanto non normato dal presente Regolamento, si applicano la normativa regionale vigente, nonché il Programma Ittico Regionale 2019/2020 e le relative disposizioni attuative a norma dell'art. 5 della LR 11/2012.

Il presente Regolamento ha validità per la stagione piscatoria 2019/2020/2021 e potrà essere modificato come stabilito al successivo art. 20.

ART. 2 - Attrezzi consentiti ai pescatori

Nelle acque correnti e nei laghi all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza di pesca sportiva in corso di validità (art. 14 LR 11/2012) e del tesserino regionale di pesca **controllata solo** per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi di cui all'art. 15, comma 1 della LR 11/2012.

Per il lago Ballano, ubicato nel SIC/ZPS IT4020020, è necessario anche il tesserino giornaliero e/o stagionale rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (o da altro soggetto cui l'Ente abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative come previsto all'art. 13.

Nelle acque sopra menzionate, la pesca è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

a) una canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con esca naturale od artificiale.

b) una canna, con o senza mulinello, munita di non più di 3 ami senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con moschera o camolera.

La pesca nei laghi all'interno del Parco è consentita esclusivamente con i piedi all'asciutto.

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo art. 5.

ART. 3 - Esche consentite

Nelle acque del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT 4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, è vietata qualsiasi forma di pasturazione; sono consentite tutte le esche utilizzabili per la pesca nelle zone "D", come riportato negli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1, ad eccezione del "pesce esca" vivo o morto.

È vietata anche la detenzione di "pesce esca" sia vivo che morto.

Sono vietate la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Tutte le esche artificiali (cucchiaini, "minnows", devons) dovranno essere munite di un solo amo privato dell'ardiglione (o avere lo stesso schiacciato).

Il pesce catturato con esche naturali, se di misura, deve essere trattenuto. Il pesce catturato con esche naturali, non di misura, deve essere rilasciato recidendo la lenza in acqua.

ART. 4 - Compilazione tesserino regionale

Prima di iniziare la pesca nelle acque poste all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, è fatto obbligo, per chi intende trattenere Salmonidi di essere in possesso del tesserino regionale di pesca controllata, su cui segnare la giornata, il codice di bacino o sottobacino e immediatamente i capi di Salmonidi eventualmente catturati, annotandoli nelle apposite caselle corrispondenti alla giornata di pesca.

ART. 5 - Pesca no kill e Aree di Pesca Regolamentata

La pesca no kill è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di pesca:

- una canna, con o senza mulinello, con l'utilizzo di esche artificiali munite di un solo amo singolo; è vietato l'utilizzo di tutte le esche siliconiche e dei falcetti;
- una canna, con o senza mulinello, con la tecnica della pesca a mosca (o moschera) munita di non più di 3 mosche finte.

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

Per rilasciare il pesce è obbligatorio slamarlo delicatamente in acqua.

Non è consentito proseguire l'attività di pesca con la tecnica del no kill dopo aver raggiunto il limite giornaliero di 5 capi catturati.

Le "Zone Turistiche no kill", ai sensi dell'art. 20 della LR 11/2012 "Aree di Pesca Regolamentate", affidate in gestione ai Comuni interessati, sono soggette a regolamentazione specifica.

Le Aree di Pesca Regolamentata sono comunque istituite dalla Giunta Regionale previo nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2 della LR 11/2012.

Con atto di Giunta Regionale n. 400 del 19/03/2018, è stata istituita l'area di pesca regolamentata "Zona turistica no kill della Val Cedra" in Comune di Monchio delle Corti, la cui regolamentazione compare nell'allegato 4 del medesimo atto di Giunta Regionale.

Nel sito SIC/ZPS IT4020020 è vietata la pratica no kill per le specie esotiche, fermo restando la tutela del benessere animale.

Nel sito SIC/ZPS IT4020020 l'istituzione delle Aree di Pesca Regolamentata previste dalla LR 11/2012 è vietata, salvo deroga dell'Ente gestore del sito, previa procedura di Valutazione di Incidenza.

ART. 6 - Periodi di pesca

In tutti i corsi d'acqua correnti all'interno del Parco e dell'Area Contigua, comprese le acque di categoria "D" ricadenti all'interno del SIC/ZPS IT4020020, la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre.

In tutti i laghi presenti all'interno del Parco, comprese le acque di categoria "D" ricadenti all'interno del SIC/ZPS IT 4020020, la pesca è consentita dall'ultima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre, fatta eccezione per il lago Ballano per il quale la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre.

Nei corsi d'acqua e nei laghi la pesca, comunque esercitata, è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dall'ultima domenica di marzo al 30 aprile, dalle ore 5.00 alle 19.00;
- b) dal 1° maggio al 31 maggio, dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
- c) dal 1° giugno al 31 agosto, dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
- d) dal 1° settembre alla prima domenica di ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 19.00.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario, così come stabilito dall'art. 22 del RR 1/2018.

L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19.00 della prima domenica di ottobre alle ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

ART. 7 - Giornate di pesca

Nelle acque correnti presenti all'interno del Parco, compreso il SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, la pesca è consentita in tutti i giorni della settimana.

Nei laghi presenti all'interno del Parco, compreso il SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, la pesca è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, sabato, domenica e nei giorni festivi.

ART. 8 - Misure minime per la cattura delle specie ittiche

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, sono applicate le seguenti misure minime:

- Trota fario (*Salmo trutta*) in torrente: cm 22 ad eccezione dei torrenti a regolamentazione speciale indicati al successivo art. 14;
- Trota fario (*Salmo trutta*) in lago: cm 22.
- per le misure minime relative alle altre specie si fa riferimento a quanto riportato nel RR 1/2018.

ART. 9 - Limiti quantitativi delle catture giornaliere e divieti di cattura

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, il limite giornaliero di capi catturati per la Trota fario (*Salmo trutta*) è fissato a non più di 5 esemplari per pescatore; ad eccezione dei torrenti a regolamentazione speciale indicati nel successivo art. 14. Il pescatore non può comunque trattenere giornalmente pesci autoctoni in quantità superiore a 2 Kg compresi i Salmonidi. È fatta deroga al limite predetto quando il peso viene superato dall'ultimo esemplare catturato.

Nelle acque presenti all'interno del Parco, compreso il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ivi ricadente e dell'Area Contigua, in base alla normativa vigente, sussiste il divieto di pesca e detenzione delle seguenti specie presenti o potenzialmente presenti: **Vairone** (*Leuciscus souffia*), **Lasca** (*Chondrostoma genei*), **Sanguinerola** (*Phoxinus phoxinus*), **Cobite comune** (*Cobitis taenia*), **Ghiozzo padano**

(*Padogobius martensii*), **Barbo canino** (*Barbus caninus meridionalis*), **Gambero di fiume** (*Austropotamobius pallipes*).

ART. 10 - Periodi di divieto e misure minime delle specie ittiche presenti nei laghi del Parco

È vietata la detenzione e la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi elencati e con misure minime inferiori a quelle sotto indicate:

Specie	Periodo di divieto	Misure minime	Ulteriori prescrizioni
Carpa	15/5-30/6	30 cm	
Cavedano	15/3-30/6	16 cm	
Tinca	15/5-31/07	30 cm	Si può trattenere al massimo n. 1 capo per pescatore al giorno
Scardola	acque cat. D	senza limite	

Sono vietate l'immissione e la re-immissione di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (LR 11/2012). Per le specie qui non riportate si fa riferimento al RR 1/2018.

ART. 11 - Laghi in cui è consentita la pesca

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

- lago Verde (compreso nel SIC/ZPS IT 4020020)
- lago Ballano (compreso nel SIC/ZPS IT 4020020), escluso lo specchio d'acqua situato immediatamente sotto la diga.

ART. 12 - Divieti di pesca

La pesca è vietata nelle pozze temporanee.

La pesca è vietata in laghi ghiacciati o parzialmente ghiacciati.

ART. 13 - Lago a regolamentazione speciale - lago Ballano

La pesca nel lago Ballano è consentita ai possessori di licenza sportiva in corso di validità, di tesserino segna catture di cui all'art.15, comma 1 della LR 11/2012 e di tesserino giornaliero o stagionale, rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (o da altro soggetto cui l'Ente abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative (per informazioni a riguardo contattare l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale tel. 0521/802688 – 0521/880363, www.parchidelducato.it).

Il limite massimo consentito per la Trota fario è di 5 capi giornalieri, di misura non inferiore ai 22 cm.

È consentito praticare la pesca no kill sulla base delle modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento. Per quanto non espressamente specificato valgono le norme di cui al presente Regolamento e le Leggi vigenti in materia, per la pesca nelle acque di categoria D.

Il tesserino giornaliero e il tesserino stagionale sono validi, per ogni singola giornata di pesca, solo nel lago Ballano.

Modalità di compilazione del tesserino giornaliero rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- compilare la "parte A" del tesserino con nome e cognome, data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/no kill) e imbucarla nella cassetta presente vicino al chiosco;
- compilare la "parte B" del tesserino con data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/no kill) e conservarla durante l'attività di pesca.

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare nella parte "B" del tesserino **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

Al raggiungimento dei 5 capi giornalieri catturati o a fine giornata di pesca:

- imbucare anche la "parte B" del tesserino nella cassetta vicino al chiosco.

Modalità di compilazione del tesserino stagionale rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- barrare la casella corrispondente alla data della giornata di pesca e scrivere la sigla del lago in cui si sta pescando.

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

A fine giugno, a fine agosto e a fine stagione:

- tagliare lungo la linea tratteggiata il tesserino con le presenze e le catture e imbucarlo nella cassetta vicino al chiosco; in questo modo non sarà necessario riconsegnare il tesserino a fine stagione.

ART. 14 - Zone di tutela della fauna ittica

Nel Programma Ittico Regionale 2018/19, Allegato C2, ai sensi dell'art. 5 "Programmi ittici annuali" e dell'art. 10 della LR 11/2012 "Zone di tutela della fauna ittica" sono istituite le zone di seguito elencate:

C.2.b - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA

- **Torrente Parma** (Comune di Corniglio), tratto compreso tra la prima briglia in località Miano di Corniglio ed il "Ponte Romano";
- **Torrente Parma di Badignana e Torrente Parma dei Lagoni** (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti (esclusi i Lagoni), dalla strada Cancelli/Passo della Colla, alle origini;
- **Rio della Piella** (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel Torrente Parma alle origini, compresi gli affluenti;
- **Rio Costa** (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel Torrente Parma alle origini, compresi gli affluenti;
- **Rio Cirone** (Comune di Corniglio), dalla confluenza nel Rio Costa alle origini, compresi gli affluenti;
- **Rio delle Piane**, località Sivizzo (Comune di Corniglio), dallo sbocco nel Torrente Bratica alle origini;
- **Torrente Parmossa** (Comune di Tizzano Val Parma), dallo sbocco nel Torrente Parma al ponte della Strada Massese;
- **Bacini ENEL** di Bosco e di Marra (Comune di Corniglio);
- **Torrente Parma del lago Santo** (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti (escluso il lago Santo), dallo sbocco della Parma di Badignana alle origini;
- **Rio dell'Acquarola** (Comune di Monchio delle Corti), dallo sbocco nel Torrente Cedra alle origini;
- **Torrente Cedra** (Comune di Monchio delle Corti), dal ponte della Loda in località Valditacca alla confluenza con il Rio del Verde;
- **Rio Caboneto** (Comune di Monchio delle Corti), dalla confluenza con il Torrente Cedra fino alle origini;
- **Rio Barlesi** (Comune di Monchio delle Corti), dalla confluenza con il Torrente Cedra fino alle origini;
- **Bacini ENEL** presenti nel Comune di Monchio delle Corti.

C.2.d - ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA

A) Zone a misura minima particolare

Divieto di detenzione di esemplari di Trota fario di misura inferiore a cm 25:

- **Torrente Parma di Badignana e Parma dei Lagoni** (Comune di Corniglio), tratto compreso dallo sbocco nel Torrente Parma alla strada Cancelli/Passo della Colla;
- **Torrente Cedra** (Comune di Monchio delle Corti), tratto dal Ponte della Trincera e il Ponte della Loda a Valditacca;
- **Torrente Enza** (tratto in Comune di Monchio delle Corti).

B) Zone a rilascio obbligatorio

Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino:

- **Torrente Parma** (Comune di Corniglio), tratto dal Ponte sul Torrente Parma in località Miano, all'inizio della Zona di Ripopolamento e frega in località Torretta.

C) Zone a catturabilità limitata

Per ciascun pescatore la cattura giornaliera di Trota fario è limitata ad un massimo di 3 esemplari di lunghezza non inferiore a centimetri 25:

- **Rio Cedra di Prato Spilla** (Comune di Monchio delle Corti) tratto dal Ponte della S.P. in località Rimagna fino alle origini, affluenti compresi;
- **Rio del Verde** (Comune di Monchio delle Corti) dalla confluenza con il Cedra alle origini, affluenti compresi;

- **Rio Cedra della Colla** (Comune di Monchio delle Corti) dalla confluenza con il Rio del Verde alle origini, affluenti compresi;
- **Rio del Bosco** (Comune di Monchio delle Corti), dalla confluenza con il Cedra alle origini.

L'elenco dei divieti sopra riportati e/o integrazioni e modifiche sarà reso pubblico mediante la rete informatica <http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/pesca/doc/calendari-ittici/> e per il tramite delle associazioni piscatorie e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale www.parchiemiliaoccidentale.it

ART. 15 - Divieto abbandono rifiuti

Si ricorda che:

- ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna, è vietato abbandonare e depositare rifiuti sul suolo e immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque;
- ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) della LR 11/2012 è fatto divieto, per la salvaguardia dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

ART. 16 - Ripopolamenti

In tutto il territorio del SIC/ZPS IT4020020 ricadente nel Parco, sono vietati ripopolamenti sovradensitari con salmonidi, al fine di evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare nei corsi d'acqua in cui è accertata la presenza di specie acquatiche di interesse comunitario.

Ogni immissione di fauna ittica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, sulla base di appositi verbali di semina che dovranno contenere le seguenti informazioni: calendario delle semine, indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti, il numero di esemplari nel caso delle uova embrionate, avannotti e novellame dell'annata, il peso totale nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca", la pezzatura nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm); indicazione della provenienza del materiale da semina; indicazione cartografica dei luoghi dove sono previsti i rilasci. Le autorizzazioni di cui sopra devono essere rilasciate sulla base di un'istruttoria tecnica che dovrà riferirsi almeno ai seguenti criteri e obiettivi di tutela:

- privilegiare una gestione di tipo naturalistico, consentendo i ripopolamenti ittici esclusivamente nei corsi d'acqua o nei tratti dei corsi d'acqua vocati alla presenza naturale di popolamenti ittici;
- calibrare i piani di immissione sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità ittiche presenti;
- nei tratti dei corsi d'acqua idonei ad ospitare il pesce, consentire esclusivamente i ripopolamenti con soggetti provenienti da centri pubblici e/o privati di riproduzione o da siti individuati da piani e progetti predisposti per la conservazione di specie ittiche autoctone, utilizzando stock la cui origine, geneticamente accertata, possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino/sottobacino idrografico;
- garantire la tutela della rinnovazione naturale delle specie autoctone, escludendo qualsiasi ripopolamento ittico in grado di alterare la distribuzione e la struttura di popolazione delle stesse, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario;
- garantire in particolare la conservazione e/o il recupero di popolamenti di Trota mediterranea (*Salmo macrostigma*), ove presente, abolendo i ripopolamenti con materiali provenienti da stock di ceppo atlantico e, al contrario, consentendo ripopolamenti con esemplari derivanti dalla fecondazione di riproduttori indigeni provenienti da ambiente naturale e stabulati nei centri di riproduzione;
- consentire esclusivamente l'immissione di esemplari provenienti da allevamenti di comprovata affidabilità sanitaria;
- escludere i ripopolamenti di salmonidi nei corsi d'acqua ove sia accertata la presenza del Barbo canino (*Barbus caninus meridionalis*) e del Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*);
- mantenere e incrementare i ceppi locali di trote di torrente (forma mediterranea);
- escludere i ripopolamenti e le immissioni di ciprinidi, salvo il caso di interventi di reintroduzione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico di destinazione;
- dove sono presenti popolazioni naturali di Trota deve essere vietata l'immissione di soggetti di allevamento, se non strettamente necessario o giustificato dalla richiesta di prelievo da parte dei

pescatori; in questo caso è opportuna l'immissione di soggetti sterili non in grado di interferire con le caratteristiche genetiche delle popolazioni locali;

- qualora sulla base di dati certi provenienti da analisi genetiche affidabili, venisse accertata la presenza di popolazioni naturali di trota endemica appenninica o adriatica (in passato denominata mediterranea), si dovrebbe applicare il divieto di pesca di esemplari di trota ai sensi della L.R. 15/2006 e delle Misure Generali di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, in quanto attualmente anch'essa inclusa tra le specie di interesse comunitario di Allegato II della Direttiva Habitat.

ART. 17 - Vigilanza ittica

L'attività di vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, avvalendosi del proprio personale dipendente (art. 27, comma 26 della LR 24/2011) e di tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

ART. 18 – Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005.

Per quanto concerne le violazioni alle disposizioni di Leggi vigenti, si rimanda all'applicazione delle Norme Statali e Regionali di settore.

ART. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento viene applicato quanto riportato dalla LR 11/2012, dal RR 1/2018, dal Programma Ittico 2018/2019 previsto all'art. 5 della LR 11/2012, dagli appositi Regolamenti di settore, dall'art. 6 del Regolamento per la gestione del sito SIC/ZPS IT4020020, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale n. 48 del 13 Giugno 2014, nonché da tutta la legislazione di riferimento.

ART. 20 - Norme transitorie

Il presente Regolamento di pesca nelle acque presenti all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, potrà subire modificazioni a seguito dell'approvazione del Programma Ittico Regionale Annuale, di cui all'art. 5 della LR 11/2012 e/o a seguito di altri atti cogenti.

ART. 21 - Ulteriori norme per il SIC/ZPS IT4020020

Sono vietati il trasporto, il commercio, lo scambio o la donazione di specie ittiche autoctone ancora vive provenienti da acque pubbliche senza apposita autorizzazione.

Nel sito sono vietate l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni, nonché di asporto dai luoghi di pesca di esemplari vivi di crostacei decapodi autoctoni, ove presenti.

Allo scopo di tutelare i popolamenti di anfibi, è vietata l'immissione di esemplari di specie ittiche nelle raccolte d'acqua ferma di modeste dimensioni di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità.